



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
*Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300*  
*[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)*  
*P.IVA 00529840019*

Proposta n.: 432

SERVIZIO PROGETTAZIONE E RETI  
AMBIENTE

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 / 2025

**OGGETTO: D. LGS. N. 152/06 E S.M.I. - L.R. 13/2023 - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 BIS COMMA 4 L.R. 56/77 E 8 D.P.R. 160/10: AMPLIAMENTO DEL CORTILE DI PERTINENZA PER REALIZZAZIONE PIAZZALE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E AREA DI MANOVRA - RICHIEDENTE: TORINOLEGGI SRL - LOCALIZZAZIONE: VIA B.L. BUROCCHI 22/A - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA VAS (667)**

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante semplificata ex art 17 in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 13/2023, si svolge in maniera coordinata con il procedimento urbanistico secondo l'iter delineato al punto k dell'Allegato 1 della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica”.

In data 16/07/2024 la **Torinoleggi srl** ha presentato richiesta di variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 (ID SUAP 07704950018-16072024-1645, prot. TO-SUPRO n. 105011), relativa al progetto di ampliamento del cortile di pertinenza del proprio stabilimento, sito in via Burocchi 22/A, per realizzare un piazzale da adibire a parcheggio ed area di manovra.

In data del 25/07/2024, con nota prot. n. 69804, il SUAP di Rivoli ha indetto la Conferenza dei Servizi simultanea ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in modalità sincrona, mettendo a disposizione degli Uffici Comunali, di Ativa, del MIT e dei soggetti con competenza ambientale, la documentazione progettuale.

A seguito della suddetta convocazione il SUAP ha ricevuto il parere dal Servizio Progettazione, Reti e Ambiente (nota prot. n. 80891 del 03/09/2024) ed ha provveduto a trasmetterlo al soggetto propo-

nente, sospendendo i termini del procedimento per le opportune integrazioni.

Con prot. n. 100880 del 30/10/2024 il Proponente ha presentato la documentazione progettuale integrata.

Con **prot. n.102430 in data 05/11/2024**, il SUAP ha trasmesso la documentazione progettuale completa delle integrazioni ai soggetti con competenza ambientale ed **ha convocato la 1° seduta** della Conferenza di Servizi ex art. 14-ter L. 241/1990, per il giorno **20/11/2024 in modalità telematica**.

La suddetta nota prot. n. 102430 in data 05/11/2024 del SUAP, quale Autorità Procedente per la verifica di VAS, costituisce avvio del procedimento di verifica di VAS in riferimento alla citata DGR DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica*”- Allegato 1 lett. K

In data 20/11/2024 si è svolta la prima seduta della 1° conferenza di Servizi ed i pareri dei soggetti con competenza ambientale, anticipati a voce nel corso della seduta, sono pervenuti entro i successivi 30 giorni.

L'Ufficio Ambiente, in qualità di Autorità Competente per la VAS, con il supporto dell'Organo Tecnico Comunale, ha eseguito l'istruttoria della verifica di VAS per concludere il procedimento di Verifica di VAS, entro 90 giorni dal suo avvio in data 05/11/2024.

In data 14 gennaio 2025 si è svolta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale (di seguito OTC), convocata con nota prot. 116253 del 19/12/2024.

Nell'ambito della riunione, come da verbale di cui al prot. interno n. 9066 del 30/01/2025, l'OTC ha esaminato:

- la documentazione progettuale (prot n. 68208 del 18/07/2024 -e n. 100880 del 30/10/2024) composta da:

- **il progetto della variante**, comprensivo della Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e relativo Allegato I (prot n. 68208 del 18/07/2024 -e n. 100880 del 30/10/2024);

- **il progetto delle opere di compensazione ambientale** “Demolizione struttura ex Bocciola “Circolo Pescatori Cascine Vica Quartiere Maiasco” via Tevere 56 e rigenerazione dell'area a prato arborato”, i cui lavori ammontano ad a € 27.731,16 oltre € 1.175,64 per oneri della sicurezza, per un totale di € 28.906,80 IVA esclusa;

- i seguenti **pareri dei soggetti con competenza ambientale** (riportati in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale):

- **PARERE DELLA REGIONE PIEMONTE** - Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest - prot. n. 211441 del 13/12/2024 (ns. prot. n. 113968 del 13/12/2024)

- **PARERE DI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO** - prot. n. 177019 del 13/12/2024 (ns. prot. n. 114580 del 16/12/2024) comprendente:

- il pronunciamento di compatibilità della variante semplificata al PTC 2, con DD 821 del 12/12/2024 della Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia,

- il parere di competenza per la verifica di Vas ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale,

- **CONTRIBUTO TECNICO DI ARPA PIEMONTE** - Dipartimento Territoriale di Torino - prot. n. 114346 del 19/12/2024 (ns. prot. nn. 116802 -116872-116873 del

23/12/2024),

L'OTC, valutato il progetto ed i pareri pervenuti, ha formulato le proprie osservazioni, descritte in dettaglio nel verbale delle riunioni (prot. interno n. 9066 del 30/01/2025) e nel Rapporto istruttorio di cui al punto 1.6 della DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 (prot. interno n. 9313 del 31/01/2025), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed è giunto alle seguenti valutazioni conclusive:

- la valutazione degli impatti ambientali dell'intervento di ampliamento dell'attività produttiva, effettuata dal Proponente nella Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS, può ritenersi esaustiva,
- le opere di mitigazione degli impatti ambientali (principalmente sulle componenti *acqua, paesaggio e territorio, suolo e sottosuolo*) possono ritenersi adeguate,
- le opere di compensazione ambientale possono ritenersi congrue rispetto al consumo irreversibile di suolo per il nuovo piazzale impermeabile della Torinoleggi srl, considerato che, pur essendo l'estensione della bocciofila (mq 370 circa) inferiore alla superficie del nuovo piazzale impermeabile presso la Torinoleggi (mq 640), l'intervento di compensazione comprende anche la demolizione di fabbricati e l'inerbimento di una superficie complessiva di 640 mq comprendente le aiuole circostanti.

Nella stessa riunione l'OTC ha quindi formulato, in coerenza con i pareri dei soggetti con competenza ambientale, la proposta di conclusione della verifica di assoggettabilità a VAS della Variante ex art. 17 presentata da Torinoleggi SRL **con provvedimento di non assoggettamento a VAS**, ritenendo che l'intervento proposto, con le misure di mitigazione e di compensazione previste, non faccia presumere effetti e impatti residui significativi sulle componenti ambientali.

L'OTC ha tuttavia ritenuto, sempre in riferimento ai pareri dei soggetti con competenza ambientale, di dare indicazione affinché il Proponente provveda, nelle successive fasi progettuali, agli approfondimenti tecnici di dettaglio indicati nelle OSSERVAZIONI di seguito esposte.

## **OSSERVAZIONI GRUPPO A**

sul progetto di **ampliamento del cortile** della sede di Torinoleggi, ai fini del rilascio del PdC

### **A.1) GESTIONE ACQUE METEORICHE**

Considerato che il sito ricade nell'area di ricarica dell'acquifero profondo individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) e richiamate le indicazioni:

- nell'allegato parere di Città Metropolitana, con richiamo al documento "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque" approvato con DGR 12-6441 del 02/02/2018, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel capitolo 5 – *Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi*;
- nell'allegato parere di Arpa Piemonte,

al fine di garantire l'invarianza idraulica e la tutela delle acque sotterranee, si rende necessario un approfondimento tecnico della rete di raccolta delle acque meteoriche.

#### **A.1.1) Prevedere accorgimenti tecnici di dettaglio che consentano :**

- di separare le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia, mediante uno scolmatore/bypass;
- un adeguato trattamento delle acque di prima pioggia che oltre a trattenere gli oli di eventuali sversamenti accidentali dei mezzi sul piazzale, possa trattenere anche sedimenti/rifiuti grossolani che possano trovarsi sullo stesso,
- il convogliamento delle acque verso un sistema di raccolta a doppia vasca, in modo che la prima possa essere collegata ad una rete di irrigazione e nello stesso tempo tramite "troppo pieno" alla

seconda vasca, in modo tale da garantire una quota parte di volume sempre libero per la laminazione ai fini dell'invarianza idraulica ed il ricambio dell'acqua in stoccaggio; la soluzione alternativa di un'unica vasca con svuotamento programmato viene ritenuta meno sicura a garanzia del mantenimento dell'invarianza idraulica;

- migliorare l'efficienza di dispersione dei due pozzi assorbenti previsti mediante:
- una maggiore distanza tra gli assi degli stessi, che dovrà essere non inferiore a 4 volte il loro diametro (vedere delibera C.I.T.A.I. del 4/02/1977) ,
- la loro alimentazione in parallelo e non in sequenza, come ora previsto, al fine di evitare il sovraccarico del primo manufatto.

**A.1.2)** Approfondire la valutazione del rischio di sversamenti accidentali di oli e sostanze inquinanti derivanti dai bilici deputati al trasporto ed allo spostamento dei mezzi in esposizione e la conseguente adeguatezza dei presidi previsti per evitare l'inquinamento del corpo recettore.

**A.1.3)** Correggere i seguenti refusi individuati in alcuni elaborati progettuali:

- la "Relazione Tecnico-Descrittiva", che richiama i particolari grafici della stratigrafia della pavimentazione con "strato impermeabile" del piazzale, indica invece una pavimentazione "drenante";
- la "Relazione di dimensionamento idraulico" specifica, che la vasca di raccolta avrà volume pari a "23,10 mc ampiamente sufficiente a garantire l'invarianza idraulica" rispetto ai calcoli effettuati e che l'acqua invasata "verrà utilizzata per l'irrigazione del giardino ed, in futuro, per l'alimentazione delle vaschette dei servizi igienici quando si dovranno rifare gli impianti interni", ma nella Tavola Unica di Progetto aggiornata all'ottobre 2024, non risultano indicazioni né sulle dimensioni della vasca né sulla rete di irrigazione.

## **A.2) OPERE DI MITIGAZIONE**

In riferimento alle indicazioni di Città Metropolitana di Torino ed Arpa Piemonte nei pareri allegati ed alle osservazioni dell'Organo Tecnico Comunale, si danno le seguenti indicazioni per le soluzioni di dettaglio.

### **A.2.1) AREA VERDE ADIACENTE AL PIAZZALE**

Sul fronte sud dell'area verde, in corrispondenza del quale è previsto dal PRGC vigente un possibile svincolo stradale, la posizione delle nuove piante dovrà rispettare le distanze minime dai confini di proprietà, previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

### **2.2) TIPOLOGIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE**

Fermo restando la necessità di mantenere una pavimentazione impermeabile, si suggerisce il possibile utilizzo un tipo di materiale *cool*, in grado di riflettere l'irradiazione solare e mitigare l'effetto isola di calore.

## **OSSERVAZIONI GRUPPO B**

sul progetto delle **opere di compensazione ambientale** (riqualificazione ad area verde dell'ex bocciofila tra Via Tevere e Via Pellice) ai fini dell'approvazione con deliberazione della Giunta Comunale

### **B.1) In merito alla completezza e coerenza della documentazione progettuale**

Integrare la documentazione progettuale con il Quadro Economico dell'intervento, in coerenza con il computo metrico estimativo dei lavori e degli oneri della sicurezza previsti dal PSC; verificare gli importi inseriti nel Capitolato d'appalto.

### **B.2) In tema di rifiuti da demolizione, terre e rocce da scavo, amianto**

In fase esecutiva, preliminarmente all'avvio delle demolizioni e degli scavi, dovranno essere valutati gli

esiti delle analisi chimiche per la caratterizzazione dei rifiuti da demolizione e la verifica dell'eventuale presenza di amianto. Saranno a carico del Proponente i costi delle eventuali procedure di smaltimento che dovessero rendersi necessarie secondo le norme vigenti.

Per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà farsi riferimento, oltre che al DPR 120/2017, alle Linee Guida SNPA n. 22/2019.

### **B.3) Cronoprogramma della progettazione e dell'esecuzione delle opere**

Le tempistiche di progettazione ed esecuzione delle opere di compensazione ambientale dovranno essere correlate ai tempi del rilascio del titolo edilizio ed all'esecuzione dello stesso, come di seguito indicato:

- contestualmente alla presentazione dell'istanza di PdC: **presentazione del progetto esecutivo**, da redigersi in forma semplificata con unica fase progettuale (ai sensi del comma 5 dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023) e da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio: **inizio lavori**, comprovato con la trasmissione del relativo verbale sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal Direttore Lavori e dal CSE;
- entro e non oltre tre mesi dalla data di **inizio lavori** e comunque entro la **fine dei lavori** di cui al PdC : **conclusione dell'intervento**, comprovata con la trasmissione del verbale di fine lavori e del Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'Organo Tecnico Comunale ha dato inoltre indicazione affinché l'intervento di compensazione ambientale, quale adempimento a carico del Proponente, **sia inserito nella Norme di Attuazione della Variante ex art. 17 bis e nello schema di convenzione**; in quest'ultima dovranno essere riportate le tempistiche di progettazione ed esecuzione di cui al punto B.3 delle OSSERVAZIONI GRUPPO B.

Dato atto che, come da verifiche dell'Ufficio Patrimonio, l'area della ex bocciofila compresa tra via Tevere e Via Pellice, di ricaduta delle opere di compensazione ambientale, è identificata al Catasto Terreni al Foglio 20 Mappale 738 ed è di proprietà comunale; il fabbricato da demolire è registrato al numero 90 del Patrimonio Indisponibile e identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 20 Mappale 741.

Dato atto che, in riferimento alla L.R. 13/2023 ed alla D.G.C. n. 160 del 29/07/2024 (di recepimento della legge regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2), per la verifica di assoggettabilità a VAS del presente progetto sono dovuti gli oneri istruttori pari ad € 500,00 di cui all'Allegato C – Prospetto 2 della predetta D.G.C. 160/2024, da accertare in entrata al Bilancio Comunale al capitolo 3250/6.

Dato atto che con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000;

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 25 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso,

- Visto il Regolamento delle opere di urbanizzazione a scomputo e non, approvato con la Delibera del C.C. n. 6 del 25/03/2024;;
- Visto il P.R.G. vigente
- Vista la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Generale al P.R.G.C. adottata con la D.G.C. n. 116 del 16/05/2024
- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- Vista la DGR n. 25-2977 del 29/02/2016;
- Vista la L.R. 13 del 19 luglio 2023
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 29/07/2024
- Visto il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

## D E T E R M I N A

*quale Autorità Competente per la VAS*

- 1 di dare atto che la premessa ed i documenti allegati (pareri dei soggetti con competenza ambientale, rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale) fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- 2 di **escludere dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica**, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dall'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., con riferimento alle procedure dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 e della L.R. 13 del 19 luglio 2023, la **Variante semplificata art. 17 bis di ampliamento del cortile di pertinenza in Via B.L. Burocchi 22**, per realizzazione piazzale da adibire a parcheggio e area di manovra, proposto dalla **Torinoleggi srl**, per la seguente motivazione:
 

gli impatti negativi connessi all'attuazione della Variante in oggetto, individuati dal Proponente nell'elaborato "Verifica Tecnica di Assoggettabilità VAS" e riguardanti in particolare la componenti *acqua - paesaggio e territorio - suolo e sottosuolo*, trovano riscontro nelle misure di mitigazione e nelle opere di compensazione proposte, definendo un adeguato quadro di sostenibilità ambientale della Variante, per cui non sono presumibili effetti e impatti ambientali residui significativi,
- 3 di definire che, nelle successive fasi progettuali, dovranno essere effettuati dal Proponente gli approfondimenti tecnici di dettaglio di cui alle osservazioni dell'Organo Tecnico Comunale:
  - **OSSERVAZIONI GRUPPO A** sul progetto di **ampliamento del cortile** della sede di Torinoleggi, ai fini del rilascio del PdC,
  - **OSSERVAZIONI GRUPPO B** sul progetto delle **opere di compensazione ambientale** ai fini dell'approvazione con deliberazione della Giunta Comunale,  
come illustrate in premessa;
- 4 di definire che dovranno essere inserite nelle Norme di Attuazione della Variante art. 17 bis e nello schema di convenzione, quali parti integranti e sostanziali del procedimento urbanistico ed edilizio in corso ed adempimento a carico del Proponente, **le opere di compensazione ambientale** "Demolizione struttura ex Bocciofila "Circolo Pescatori Cascine Vica Quartiere Maiasco" via Tevere 56 e rigenerazione dell'area a prato arborato", i cui lavori ammontano ad a € 27.731,16 oltre € 1.175,64 per oneri della sicurezza, per un totale di € 28.906,80 IVA esclusa;
- 5 di definire che nello schema di convenzione della Variante art. 17 bis siano riportate anche le tempistiche della progettazione e dell'esecuzione delle opere di compensazione ambientale, come indicate al **punto B.3) delle OSSERVAZIONI GRUPPO B di cui in premessa;**
- 6 di dare atto che, vista la L.R. 13 del 19 luglio 2023 e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale

di Rivoli n. 160 del 29/07/2024, per la verifica di assoggettabilità a VAS del presente progetto sono dovuti dal Proponente gli **oneri istruttori pari ad € 500,00** di cui all'Allegato C – Prospetto 2 della predetta D.G.C. 160/2024, da accertare in entrata al Bilancio Comunale al capitolo 3250/6;

7 di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti soggetti, ciascuno per le proprie competenze:

- a) al Servizio Edilizia ed Urbanistica ed allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP della Direzione Servizi al Territorio e alla Città;
- b) all'Organo Tecnico Regionale, in ottemperanza all'art. 3 comma 10 della L.R. 13/2023;
- c) ai soggetti con competenza ambientale consultati, in ottemperanza alle indicazioni della DGR 12-8931 del 09/08/2008;
- d) alla Società Torinoleggi srl;

6 di dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di Rivoli, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

7 di dare atto che il Responsabile del Procedimento di Verifica di VAS, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. è la Geom Luciana Serpi Responsabile del Servizio Progettazione, Reti e Ambienti della Direzione Servizi al Territorio e alla Città;

8 di dare atto che, in conformità all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verrà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti;

Ai sensi della L. 241/1990 avverso il presente presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione non comporta spesa.

LS/GT

Li, 03/02/2025

IL DIRIGENTE  
GRAZIANI ANTONIO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



*Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest*

*copianificazioneurbanistica.aneanordovest@regione.piemonte.it*

Prot. metadati DOQUI

11.60.10/PRGC\_VAR/C10143/A1600A

Spett. le **Sportello Unico Attività Produttive  
della Città di Rivoli**  
comune.rivoli.to@legalmail.it

e p.c. **Città Metropolitana di Torino**  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale Copianificazione Urbanistica

Rif. Prot.: Prot. Gen. A1600A n. 00187307/2024 del 6.11.2024

### **Pratica n. C10143**

**OGGETTO: Comune di Rivoli**  
Città Metropolitana di Torino  
**Progetto di ampliamento spazi aziendali in Area Normativa s 6**  
presentata da Torinoleggi srl, Via B.L. Burocchi 22/A  
ai sensi del DPR 160/2010 e dell'art. 17bis c. 4 LR 56/77  
**Conferenza dei Servizi ai sensi art. 14 ter L. 241/1990**  
**Parere di Competenza**

### **Iter Amministrativo**

Con nota prot. n. 46211/2021 del 21.04.2021 lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivoli indiceva una Conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art.14 comma 3 L.241/1990, da svolgersi in modalità asincrona; unitamente alla convocazione della Conferenza veniva trasmessa la relativa documentazione progettuale. L'intervento prevede di realizzare un piazzale per parcheggio veicoli pesanti in Area Normativa denominata dal PRGC vigente "s6" classificata come "area di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi verdi non attrezzati di arredo urbano", per ampliare gli spazi a servizio dell'attività del proponente, Torinoleggi srl, sita in Rivoli, via Burocchi 22/A, previo

Corso Kennedy 7bis  
12100 Cuneo  
Tel. 011.4321574

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
ALESSANDRO MOLA il 12/12/2024 18:44:49  
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Protocollo generale: 2024 / 113968 del 13/12/2024

cambio di destinazione urbanistica dell'area. Per l'attuazione di quanto in progetto è necessario un cambio di destinazione urbanistica dell'area, in relazione al quale la Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 335 del 17.12.2020 ha indicato il percorso di variante semplificata di cui all'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77, per cui il proponente ha presentato contestuale istanza.

A seguito dell'istruttoria, redatta in base alla documentazione pervenuta unitamente all'atto di convocazione della conferenza dei servizi preliminare, preso atto della carente documentazione presentataneon congruente rispetto ai contenuti richiesti dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale 2/AMB del 21 febbraio 2019, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino formalizzavano richieste di integrazioni documentali rispettivamente con note prot. 00052065 del 05.05.2021 e prot. 00052952 del 06.05.2021, che hanno determinato da parte del SUAP la sospensione dei termini del procedimento fino ad avvenuta ricezione delle integrazioni richieste.

Con nota prot. 00136966 dell' 08.11.2022 il Comune di Rivoli inviava la documentazione richiesta ad integrazione dei documenti agli atti del procedimento, riaprendo così i termini per la conclusione della Conferenza Preliminare. In seguito il Settore scrivente esprimeva il proprio parere con nota prot. A1600A n. 52952/2021 dell' 28.11.2022 evidenziando alcune criticità del progetto quali in particolare il posizionamento dei pozzetti raccolta acque reflue e la pavimentazione prevista in un'area ricadente nella fascia di rispetto stradale della tangenziale la quale non può esser soggetta ad alcun intervento urbanistico-edilizio.

Infine in data 6.11.2024, con nota prot. A1600A n.187307/2024, è pervenuta al Settore scrivente, unitamente alla nuova documentazione progettuale, la convocazione per la Conferenza dei servizi indetta da Codesto Comune ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/1990, Conferenza svoltasi in modalità sincrona e telematica in data 20.11.2024.

In seguito a quanto illustrato nella prima seduta della predetta Conferenza dei Servizi del 20.11.2024 e all'istruttoria della documentazione pervenuta si rileva quanto segue.

### **Contenuti della variante**

L'intervento in oggetto, localizzato nel comune di Rivoli, prevede la realizzazione di un nuovo piazzale ubicato tra il magazzino della Ditta Torinoleggi e la Tangenziale Sud, da adibirsi a parcheggio espositivo privato dei mezzi a noleggio e area di manovra per la movimentazione degli stessi.

Sulla scorta degli elaborati grafici trasmessi e dell'estratto del PRGC vigente emerge che l'ambito oggetto di intervento è:

- ubicato in prossimità di uno svincolo in progetto della tangenziale Torino-Sud e di un ambito a servizi così come individuati dallo strumento urbanistico vigente;
- compreso nella fascia di salvaguardia di 60 metri della Tangenziale Sud, attualmente classificata dallo Strumento urbanistico vigente come **s6** - *“aree di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi verdi non attrezzati di arredo urbano”* e regolamentata dall'art. 6.5.1 delle N.T.A. del PRGC vigente con la seguente dicitura: *“aree intercluse o di margine alle grandi infrastrutture viarie. Devono essere sistemate a verde, con alberature opportunamente selezionate e distribuite, al fine di realizzare schermature*

antirumore nei confronti delle aree circostanti e per la riqualificazione ambientale delle infrastrutture stesse...è ammessa la realizzazione di **parcheggi alberati**".

Si evidenzia che all'art. 27 "Fasce e zone di rispetto", della L.R. 56/77 e s.m.i. si stabilisce al comma 1 "A protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri edificati deve essere prevista una adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)....." e al comma 3 "Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è **fatto divieto di nuove costruzioni**; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e **parcheggi pubblici**. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati".




Fig. 1 Planimetria del progetto

Il progetto prevede la sistemazione del nuovo piazzale di parcheggio e manovra con due tecnologie differenti: con tipologia carrabile drenante impermeabile per quanto riguarda l'area antistante il piazzale esistente sino ad arrivare alla fascia di rispetto stradale (settore A nella fig.1) ed a prato arborato con siepi e specie arbustive per quanto riguarda l'area ricadente nella fascia di rispetto della tangenziale (settore B nella fig.1), pari a 376 mq, nonché la sua perimetrazione parziale verso il lato della tangenziale con una recinzione in orso-grill con cordolo di fondazione in cemento armato per un'altezza totale di circa 2 mt. Sono inoltre previsti parcheggi pertinenziali nella parte nord dell'area in oggetto, al di fuori della fascia di rispetto, e perimetrali al fabbricato esistente. Sono infine previste piccole aree a verde privato nelle aree residuali del lotto.

## Considerazioni Urbanistiche

Dall'esame della documentazione progettuale e da quanto illustrato in sede di prima seduta della Conferenza dei Servizi si prende atto del recepimento delle richieste espresse dal Settore scrivente contestualmente alla Conferenza Preliminare e formalizzate con nota prot. A1600A n. 52952/2021 dell' 6.05.2021, in particolare: lo stralcio della pavimentazione che era prevista nell'area ricadente nella fascia di rispetto stradale, la diversa collocazione dei pozzetti di raccolta delle acque reflue al di fuori della fascia di rispetto stradale e la dichiarazione del Comune della non disponibilità di aree a destinazione produttiva esistenti nel territorio comunale adatte a soddisfare le richieste del proponente (come prescritto dall'art. 8 del DPR 160/2010).

Dagli elaborati grafici presentati si evince tuttavia che l'area 14lc5, a destinazione produttiva e comprendente lo stabilimento di Torinoleggi s.r.l., è stata modificata nella proposta di variante al fine di escludere il fabbricato di Torinoleggi s.r.l. per poi ricomprenderlo in una nuova area denominata 14lc5.1 che oltre al fabbricato ricomprende anche la parte della fascia di rispetto della tangenziale che rientra a far parte della nuova area a parcheggio oggetto della variante.

In considerazione di quanto proposto e in ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 2/Amb del 21.2.2019, occorre precisare che trattandosi di Variante semplificata (SUAP) disposta ai sensi dell'art. 17bis c. 4 della Lr 56/77, le modifiche di carattere urbanistico devono allinearsi direttamente alle trasformazioni prospettate nel connesso titolo abilitativo, in quanto la procedura in argomento *“non può essere surrettiziamente trasformata in una modalità “ordinaria” di variazione dello strumento urbanistico generale”* e può attenere solamente a *“effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto”* (cfr. Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB ). Tali trasformazioni, poiché prive di ulteriori potenzialità edificatorie, condizionano evidentemente la disciplina in variante, limitandola per l'appunto alla sola realizzazione del previsto **piazzale per lo stoccaggio temporaneo privo di capacità edificatoria**. Si evidenzia quindi che gli indici ed i perimetri delle nuove aree approvate con il procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e dell'art. 17bis c. 4 LR 56/77 devono essere saturati dal progetto in oggetto senza rendere possibili futuri ampliamenti o espansioni di quanto previsto dal progetto approvato.

## Conclusioni

Premesso quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, preso atto positivamente che le richieste di modifiche ed integrazioni formulate da questo Settore in sede di Conferenza Preliminare con nota A1600A n. 52952/2021 del 6.05.2021 sono state sostanzialmente soddisfatte si richiama, la necessità di procedere all'adeguamento della perimetrazione in sintonia con quanto espresso nel capitolo *“considerazioni urbanistiche”*, fatte salve le verifiche istruttorie in ordine alla seconda seduta della Conferenza dei Servizi.

Per quanto sopra esposto il Settore scrivente ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza, valutazione non ostativa in merito ai contenuti della Variante in esame, redatta

Corso Kennedy 7bis  
12100 Cuneo  
Tel. 011.4321574

ai sensi dell'art. 17bis, comma 6 della LR 56/1977 salvo l'accoglimento di quanto sopra esposto.

Ad integrazione di quanto illustrato nel presente contributo si richiama il verbale della prima Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 20.11.2024 in modalità telematica.

In applicazione del "Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile in merito all'applicazione dell'articolo 85 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/1977), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018" in tema di pubblicazione degli strumenti urbanistici" è previsto che, anche ai fini dell'efficacia delle varianti approvate ai sensi degli artt. 16bis, 17 e 17bis della LR 56/1977, preventivamente alla trasmissione al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, la deliberazione di approvazione e gli elaborati della variante stessa siano trasmessi alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore territoriale competente. Si rammenta altresì che, in mancanza della predetta trasmissione, gli strumenti urbanistici e le loro varianti, seppure pubblicati sul BUR, sono privi di efficacia.

Si ricorda la necessità che gli elaborati siano definiti e organizzati in coerenza con la Circolare Regionale 2 AMB del 2019, relativa all'articolo 17 bis, comma 4, della LR n. 56/77 per la procedura di SUAP.

In ordine alla coerenza con la circolare sopra citata, alla quale si rimanda per ogni maggiore specificazione, si ricorda che dovrà essere evidenziata la possibile decadenza della previsione di SUAP, qualora l'intervento non venga realizzato.

Il Dirigente del Settore

**arch. Alessandro MOLA**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005*

**Referente**

*Edoardo Trossero*

*Tel. 011 4322753*

*edoardo.trossero@regione.piemonte.it*

*Corso Kennedy 7bis  
12100 Cuneo  
Tel. 011.4321574*



# CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO)  
P. IVA 00529840019

## COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005)

Anno: **2024**  
Data di registrazione: 16/12/2024  
N. di protocollo: **114580**  
Classificazione: 08  
Fascicolo: 2024/1.13  
Oggetto: TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ DELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE  
SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE - TORINO NOLEGGI S.R.L. VIA  
B.L. BUROCCHI 22/A - COMUNE DI RIVOLI PRATICA:  
V17B\_SUAP/02/2021.

-----

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Città di Rivoli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: DD-8221-2024.pdf (Allegato)  
impronta: 480129F214D24060ECA7B4EC9D80BA7E0CC398F596753AA17B9B87498067C9894B8  
D85BCBFA0F2C53651A21C34E9171C9BAB531479D8FBD832EDA12E853B64B0
- nome del file: lettera di trasmissione\_signed.pdf (Documento Principale)  
impronta: 859B63A9E5EEDFCCD6D5FD73588A154839F96AB53AF8349955737F142D322044720  
B1C24E073A486DC4120276B4558FF99DEEE505370F0ADF5F8C18FC260561C

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a stampa, ai sensi dell'art. 3  
del d.lgs 39/1993)

Copia del documento prot. n. 114580 del 16/12/2024 conservato dalla Città di Rivoli

Prot. n. (\*)

Data (\*)

(\*) Numero di protocollo e data presenti  
nel file .xml di segnatura informatica

Alla Direzione Servizi al Territorio  
Sportello Unico Attività Produttive  
C.so Francia, 98  
10098 Rivoli (TO)  
c.a. Ing. *Michele MICHELIS*  
comune.rivoli.to@legalmail.it

e p.c. Alla Regione Piemonte  
Urbanistica Piemonte Occidentale  
Arch. *Alessandro MOLA*  
Arch. *Edoardo TROSSERO*  
[urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it](mailto:urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it)

**Oggetto:** TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE REDATTA AI SENSI DEL COMMA 4 ART 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - TORINO NOLEGGI S.R.L. VIA B.L. BUROCCHI 22/A - COMUNE DI RIVOLI  
Pratica: V17B\_SUAP/02/2021.

Si trasmette copia della Determinazione dirigenziale n. 8221 del 12 dicembre 2024 Rep di struttura DD-UA0 n. 230, a firma dell'Arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia con la quale si dichiara la compatibilità della Variante Semplificata in oggetto al Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 e si esprimono alcune osservazioni, in allegato, quale parte integrate e sostanziale (in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S e in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016) il contributo della "Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, in qualità di Soggetto consultivo con competenze ambientali, prot. n. 168004 del 25/11/2024

Il Funzionario  
(Arch. Nadio Turchetto)  
firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 d.Lgs 82/2005

ATTO N. DD 8221

DEL 12/12/2024

Rep. di struttura DD-UB0 N. 230

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA

**OGGETTO:** COMUNE DI RIVOLI - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C., AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – TORINO NOLEGGI - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

**Premesso** che per il **Comune di Rivoli** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-15430 del 23/12/1996 e successivamente modificato con le seguenti Varianti strutturali, approvate con deliberazioni G.R. n. 11-3288 del 25 giugno 2001 e n. 25-4848 del 11 dicembre 2006;
- ha approvato, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, diciannove Varianti parziali al suddetto P.R.G.C. dall'approvazione del Piano;
- ha adottato con deliberazione della G.C. n. 116 del 16/05/2024, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante generale al PRGC, oggetto della 1° seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione Ambientale in data 19/07/2024;
- lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivoli ha inoltrato con PEC prot. n. 165739 del 05/11/2024 (ns. prot. n. 157820 stessa data) gli Atti progettuali ed urbanistici finalizzati alla realizzazione di un'area espositiva a favore della Ditta denominata Torino Noleggi, firmati digitalmente; contestualmente ha convocato la 1ª seduta della prima Video Conferenza dei Servizi per il **20/11/2024**, ore 10.00 con specifica piattaforma informatica;  
(pratica n. V 17B\_SUAP/002/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** caratterizzanti il Comune sono:

- popolazione: 47.280 abitanti al 1971; 49.543 abitanti al 1981; 52.683 abitanti al 1991; 49.825 abitanti al 2001 e 48.632 abitanti al 2011, dato che conferma un trend demografico 1991/2011 in decremento;
- superficie territoriale: 2.950 ettari, dei quali 2.242 di pianura e 708 di collina; 1.954 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5%; 900 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 96 ettari, presentano superfici con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, si evidenziano 340 ettari appartenenti alla Classe Iª e 1.961 ettari alla Classe IIª. Inoltre, è interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 308 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, costituita da 14 Comuni, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovracomunale "AMT - Ovest", che costituisce, ai sensi

dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (“a) *Infrastrutture*; b) *Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; c) *Sistemi di diffusione urbana, .....*; d) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; e) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; f) *Quadro del dissesto idrogeologico....*” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));

- è classificato quale Polo medio dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2, nell'ambito delle Polarità e gerarchie territoriali;
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana come individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- risulta compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno sociale (art. 23 N.d.A. PTC2) e ad alta tensione abitativa, ai sensi della D.G.R. 1-8316/2003;
- sistema produttivo: il PTC2 individua 1 ambito produttivo di primo livello;
- il Centro Storico è classificato dal Piano Territoriale di Coordinamento PTC2, di tipo B;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dal tratto iniziale dell'Autostrada A32 Torino-Frejus, dal Sistema Tangenziale Nord e Sud di Torino; è altresì attraversato dalla S.S. 25 del Moncenisio e dalle Strade Provinciali S.P. 7 di Grugliasco, S.P. 143 di Vinovo, S.P. 177 di Valdellatorre, S.P. 184 di Villarbasse, S.P. 175 del Doirone e S.P. 186 di Rosta;
  - è interessato dai progetti di viabilità 82.1, 82.2, 83, 84, 86.2, 86.3, 37 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da 12,1 km di piste ciclabili;
  - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane ed è interessato dal prolungamento della linea di metropolitana M1 da Collegno a Rivoli-Cascine Vica;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol e dal Rio Garosso;
  - il “Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 73 ettari di territorio comunale;
  - i dati sul dissesto idrogeologico individuano dissesti areali per 12,4 ettari;
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;
- tutela ambientale:
  - una porzione di territorio comunale è compreso nella Zona di Salvaguardia denominata “Area Attrezzata della Collina di Rivoli” per una superficie di 789 ettari;
  - la Collina di Rivoli è sottoposta a tutela, ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 (cd. Galassini) per un'area di 630 ettari;
  - aree protette nazionali/regionali istituite pari ad una estensione di 20 ettari circa;
  - fasce perifluviali su una superficie di 60 ettari circa;
  - corridoi di connessione ecologica avente un'estensione di 77 ettari circa;

**preso atto** che:

- il P.R.G.C. è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- l'Amministrazione Comunale di Rivoli ha predisposto una ipotesi di perimetrazione delle aree dense e di transizione su tutto il territorio comunale, senza giungere alla condivisione definitiva;
- nella Relazione urbanistica viene presentato un estratto della perimetrazione delle aree dense e di transizione, dove emerge che l'ambito in questione è compreso nell'area di transizione;

**preso inoltre atto** che in riferimento al potenziamento dell'attività denominata Torino Noleggi con sede a Rivoli via Burocchi 22/A, sono state trasmesse e ricevute le seguenti PEC:

- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 21/04/2021 prot. n. 24881 (ns. prot. n. 44100 stessa data), inviava gli Atti urbanistici e progettuali inerenti l'ampliamento dell'area di sosta della Ditta Torino Noleggi, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- la Direzione Territorio e Trasporti del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, della Città metropolitana con Nota Prot. n. 49244 del 04/05/2021 presentava puntuali richieste di integrazione;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 10/05/2021 prot. n. 28991 (ns. prot. n. 51391 stessa data), invitava il proponente ad integrare gli Atti progettuali, sulla scorta delle richieste degli Enti, entro 30 giorni, interrompendo i termini del procedimento;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 29/11/2021 prot. n. 79875 (ns. prot. n. 134251 stessa data) trasmetteva alcune integrazioni acquisite dal proponente;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 08/11/2022 prot. n. 83778 (ns. prot. n. 147113 stessa data), inviava gli Atti urbanistici e progettuali rielaborati, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- la Funzione Specializzata Urbanistica e Copianificazione del Dipartimento Territorio e Trasporti, Edilizia e Viabilità, della Città metropolitana con Nota Prot. n. 155923 del 28/11/2022 presentava alcune richieste di integrazione, analogamente la Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali con Nota Prot. n. 157875 del 30/11/2022 aveva presentato alcune richieste di integrazione;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 25/07/2024 prot. n. 109961 (ns. prot. n. 106099 del 26/07/2024), inviava il link dal quale scaricare gli Atti urbanistici e progettuali rielaborati, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- la Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Edilizia della Città metropolitana con Nota prot. n. 109054 del 01/08/2024 chiedeva al SUAP di Rivoli di inoltrare gli atti con PEC, come previsto al punto 2 del *"Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile Termini e modalità per la convocazione delle conferenze di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 e delle conferenze di servizi di cui all'articolo 16 bis e 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo", nonché per la trasmissione della relativa documentazione tecnica."*. In caso di acquisizione da link non viene garantita l'immodificabilità degli Atti;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota prot. n. 113860 del 01/08/2024 (ns. prot. n. 109385 del 02/08/2024) inviata con PEC gli Atti progettuali integrati, firmati digitalmente, congiuntamente presentava richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e chiedeva agli Enti coinvolti di inoltrare, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Nota, integrazioni documentali o chiarimenti;
- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota del 03/09/2024 prot. n. 125127 (ns. prot. n. 121246 stessa data), invitava il proponente ad integrare gli Atti progettuali, sulla scorta delle richieste di integrazione presentate dal Servizio Progettazione, Reti e Ambiente del Comune di Rivoli, entro 30 giorni, interrompendo i termini del procedimento;
- il SUAP del Comune di Rivoli inoltrava con PEC prot. n. 165739 del 05/11/2024 (ns. prot. n. 157820 stessa data) gli Atti progettuali ed urbanistici integrati, firmati digitalmente e contestualmente convocava la 1ª seduta della prima Video Conferenza dei Servizi per il **20/11/2024**, ore 10.00, con specifica piattaforma informatica;

- il SUAP del Comune di Rivoli con Nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 193786 del 10/12/2024 (ns prot. n. 175563 stessa data), inviava il verbale della 1<sup>a</sup> seduta prima Conferenza dei Servizi con la quale gli Enti presenti hanno convenuto di convocare la 2<sup>a</sup> seduta della prima Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, inviando i contributi entro 30 giorni dalla Conferenza;

**rilevato** che, nello specifico, la Variante semplificata propone alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli, al fine di stralciare una porzione dell'ambito S6 "Aree per la riqualificazione ambientale di grandi strutture viarie" nella misura di 735 mq ed estendere la superficie fondiaria della zona urbanistica di tipo produttivo 14Ic5 per consentire, alla Ditta Torino Noleggi, di recintare e pavimentare l'area e creare un piazzale da adibire alla sosta dei mezzi a noleggio (spazio non accessibile al pubblico, ma solo agli addetti dell'azienda) da impiegare anche per la manovra dei bilici necessari al trasporto dei succitati mezzi;

**dato atto** che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della 1<sup>a</sup> seduta della prima Conferenza dei Servizi del 20/11/2024, rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, delegato con Nota prot. n. 161928 del 13/11/2024 dell'Arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione del Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia;

**vista** la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: "la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico";

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

**dato atto** che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi condivisi in Conferenza come normato dalla L.R. 56/77 e s.m.i. per la conclusione del relativo procedimento.

**dato atto** che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo specifico del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente;

**vista** l'attività istruttoria compiuta dall'Ufficio competente;

## IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

## DETERMINA

1. **che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 (così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013), il progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli, inerente il cambio di destinazione d'uso di una porzione dell'area S6 "*Aree per la riqualificazione ambientale di grandi strutture viarie*" in 14Ic5.1a "*Attività del settore secondario*" a favore della Ditta Torino Noleggi, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia*

e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **che** rispetto al Progetto della suddetta Variante al P.R.G.C. vigente del Comune di Rivoli vengono formulate le seguenti osservazioni:

- come già indicato nel contributo della Città metropolitana con Nota Prot. n. 155923 del 28/11/2022 si evidenzia che:
  - *“sulla scorta della “Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB”, in cui è citato: “La variante deve essere inoltre quella strettamente necessaria per la realizzazione di quel progetto. Nella valutazione dei progetti è necessario inoltre attenersi alle seguenti indicazioni: - l’estensione dell’area interessata dal progetto non può eccedere le esigenze produttive prospettate nel progetto.....”, si propone di ridimensionare l’ambito 14lc5.1 a quella che è l’area interessata dalla variazione urbanistica che considerato l’oggetto della modifica del P.R.G.C., non presenterebbe nessun indice di edificabilità nella Scheda dedicata.....;”*(Cfr. parere della Città metropolitana Prot. n. 155923 del 28/11/2022). Pertanto l’ambito 14lc5 manterrà invariata la sua rappresentazione cartografica e la sua scheda d’area, mentre il nuovo ambito da voi identificato con l’acronimo 14lc5.1 comprenderà esclusivamente l’area per l’esposizione dei mezzi e la zona a verde privato, ricompresa nell’ambito S6;
  - di conseguenza dovranno essere aggiornate le relative schede d’area, la nuova scheda 14lc5.1 sarà priva di indici, la destinazione d’uso sarà il nuovo piazzale, mentre la parte a verde privato essendo compresa nella fascia di rispetto autostradale S6 avrà come unico vincolo le prescrizioni indicate da ATIVA;
  - in questo modo si potrà autorizzare l’area espositiva in deroga alla fascia di rispetto che conserverà nel Piano vigente le linea di salvaguardia pari a 60 metri, senza creare “un salto” sull’area di tutela;
- considerato che la Variante dovrà essere pubblicata, si propone di allegare come documento assestante la dichiarazione del Comune di Rivoli, che *“.....lo strumento urbanistico non individua aree destinate all’insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti....”* come indicato nell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, senza riportare la suddetta dichiarazione nella nota di convocazione della Conferenza;
- agli Atti non risulterebbe allegata la dichiarazione del Comune di Rivoli che l’area in questione non è gravata da Usi Civici, come citato nella *Relazione Modifiche Cartografiche e Normative dagli Atti*. Motivo per il quale se ne chiede l’integrazione, accertato che, nel sito istituzionale della Regione Piemonte - Servizio Usi Civici, al Comune di Rivoli sono riconosciuti due Decreti Commissariali, rispettivamente del 10/02/1937 e del 06/05/1939;
- considerata la Variante generale in itinere, si rammenta quanto indicato nella *“Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019, n. 2/AMB. Indirizzi in merito alle varianti di cui all’articolo 17 bis, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) relative a progetti presentati agli Sportelli unici per le attività produttive.”*, ed in particolare *“nella fattispecie il Comune dovrà raccordare le procedure e recepire i contenuti della variante semplificata SUAP, una volta approvata, nella variante ordinaria in itinere.....al fine di un efficace raccordo tra le due Varianti, dovrà essere data specifica evidenza nella deliberazione consiliare di approvazione della Variante semplificata SUAP”*;
- in riferimento alla perimetrazione delle aree dense e di transizione proposte nella Relazione Illustrativa, limitatamente nell’intorno significativo dell’ambito oggetto di Variante urbanistica, si condividono le scelte rappresentate;
- in conformità al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, si allega alla presente determinazione, quale parte integrate e sostanziale, in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VAS e in qualità di Soggetto consultivo con competenze ambientali, il contributo della *“Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA”* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale, prot. n. 168004 del 25/11/2024;

3. **di trasmettere** allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Rivoli, la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza, avendo convenuto di procedere in modalità asincrona per la seconda seduta della prima conferenza e alla Regione Piemonte per conoscenza;
4. **di attestare**, per quanto attiene le modifiche urbanistiche in questione, l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
5. di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile

Torino, 12/12/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari

Prot. (\*) Torino (\*)

(\*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

**Spett.le**

**Direzione del Dipartimento Pianificazione  
Territoriale, Urbanistica ed Edilizia – UB0**

*alla c.a.*

*arch. Claudio Schiari*

*arch. Nadio Turchetto*

posta interna

**OGGETTO:** Comune di Rivoli – Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi degli artt. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 e 8 D.P.R. 160/10 – Progetto di ampliamento del cortile di pertinenza per la realizzazione piazzale da adibire a parcheggio e area di manovra – Rif. Pratica SUAP 07704950018-16072024-1645, prot. TO-SUPRO n. 105011 del 16.07.2024 – Richiedente: Torinoleggi srl – Localizzazione: Via B.L. Burocchi 22/A, Rivoli. Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening).

**Parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.**

In relazione alla variante semplificata in oggetto, si precisa che la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS, quale soggetto consultivo con competenze ambientali, secondo la DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*.

## **CONTENUTI DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA**

La variante semplificata in oggetto è finalizzata a consentire la compatibilità urbanistica per la realizzazione di un ampliamento del piazzale di pertinenza della Società Torinoleggi srl, con sede in via Burocchi 22/A a Rivoli. L'area coinvolta misura circa 1066 m<sup>2</sup>, di cui circa 750 m<sup>2</sup> saranno dedicati all'area di sosta e manovra e 316 m<sup>2</sup> a verde, ed è localizzata tra l'attuale area occupata dalla ditta stessa e la Tangenziale di Torino. Attualmente l'area è classificata con destinazione urbanistica S6 – *aree di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi verdi non attrezzati di arredo urbano* e con la presente variante verrebbe riclassificata come sotto zona propria 14Ic5.1, in coerenza con l'impianto generale del PRGC vigente.

pag. 1


**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Unità Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino - Tel. 011 861 6742 – 6830

pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



Aree s6 e 14lc5 sul PRGC vigente

Aree s6, 14lc5 e 14lc5.1 sul PRGC in variante


## ISTRUTTORIA

Il documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS risulta ben strutturato fornendo un preciso inserimento nel contesto territoriale ed affronta in maniera esaustiva le tematiche ambientali coinvolte dall'attuazione dell'intervento.


A seguito della disamina della documentazione trasmessa si riportano di seguito alcune raccomandazioni e precisazioni volte a perseguire la sostenibilità ambientale del piano esecutivo in oggetto.

### 1. Gestione acque meteoriche

Dalla relazione di dimensionamento idraulico datata ottobre 2024 si evince che il piazzale ad uso parcheggio e movimentazione mezzi verrà realizzato con pavimentazione impermeabile e sarà servito da un sistema di raccolta delle acque di pioggia che saranno trattate in un deolatore con filtro a coalescenza, inviate ad una vasca di laminazione di 23,10 mc che potrà fungere anche da riserva idrica per gli utilizzi non potabili (irrigazione aree verdi); il troppo pieno della vasca verrà allontanato in due pozzi disperdenti di 2 m di diametro e 3 di profondità.



Planimetria di progetto della rete di raccolta delle acque meteoriche



Nel precedente parere reso da questo Ufficio con prot. 157875 del 30/11/2022 nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare, si era già evidenziato che per la definizione delle corrette modalità di gestione delle acque meteoriche è necessario tenere in considerazione il rischio connesso alla localizzazione del sito all'interno dell'area di ricarica dell'acquifero profondo, individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). È quindi necessario dare evidenza del rispetto delle disposizioni contenute nel documento "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque" approvato con DGR 12-6441 del 02/02/2018, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel capitolo 5 – Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi ed alle eventuali disposizioni che il Comune ha adottato in risposta a quanto contenuto nella DGR;

A tale proposito si evidenzia che:

- è necessario che venga approfondito il sistema di trattamento delle acque meteoriche, individuando le sostanze inquinanti che potrebbero essere oggetto di dilavamento e predisponendo le opportune modalità di trattamento da approntare prima dell'invio alla vasca di raccolta per il loro riutilizzo ed alla dispersione tramite pozzi perdenti in caso di troppo pieno: potrebbe essere opportuno inserire una fase di sedimentazione prima del filtro a coalescenza per garantirne una migliore e più duratura funzionalità;
- dalla documentazione progettuale inoltre non è chiaro se i sistemi di trattamento saranno dimensionati per solo le acque di prima pioggia o per l'intero evento meteorico: nel primo caso è necessario prevedere i sistemi di separazione precisando i differenti percorsi seguiti dalle acque raccolte, nel secondo è opportuno verificare il corretto dimensionamento dei sistemi di trattamento esplicitando i volumi di pioggia ed i tempi di ritorno posti alla base dei calcoli;
- dopo il filtro a coalescenza le acque meteoriche sono inviate in una vasca di raccolta prima dell'allontanamento nel corpo recettore la quale ha funzione anche di riserva idrica per gli usi non potabili, al fine di garantire il risparmio di acqua pregiata: per tale funzione è necessario che la vasca sia sempre piena, rendendo però nulla la sua capacità di

laminazione e omogenizzazione negli eventi meteorici successivi. È necessario che venga definita una soluzione progettuale (suddivisione in due vasche) e/o gestionale (periodico svuotamento, almeno parziale, della vasca) per garantire un quota parte di volume disponibile ed un continuo ricambio dell'acqua in stoccaggio;

- nel già citato parere prot. 157875 del 30/11/2022 si era indicata la necessità di esplicitare i presidi che si intendevano adottare per evitare il rischio di inquinamento del corpo recettore a causa di sversamenti di oli e sostanze inquinanti derivanti dai bilici deputati al trasporto ed allo spostamento dei mezzi in esposizione: si richiede di valutare se i presidi proposti nel progetto siano sufficienti ed adeguati oppure se sia necessario introdurre ulteriori accorgimenti (quali ad esempio l'utilizzo di un sistema di vasche a trappola).

## 2. Mitigazioni e compensazioni ambientali.

L'intervento proposto comporta la realizzazione di un nuovo piazzale per il parcheggio e la movimentazione dei mezzi che interesserà una superficie complessiva di circa 1066 mq di un terreno di classe II, di cui 750 mq verranno impermeabilizzati ed i restanti 316, ricadenti all'interno della fascia di rispetto di 30 m della tangenziale, saranno adibiti a verde.

Per la realizzazione del nuovo piazzale non potranno essere utilizzate pavimentazioni drenanti dal momento che il sito ricade all'interno dell'area di ricarica dell'acquifero profondo: è dunque prevista una pavimentazione impermeabile servita da un sistema di raccolta e trattamento della acque di prima pioggia in continuo con successivo smaltimento in pozzi disperdenti.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione legate all'intervento, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

- l'inerbimento dell'area a verde deve essere realizzato utilizzando specie autoctone
- compatibilmente con le distanze di rispetto della tangenziale, sarebbe opportuno prevedere una siepe arboreo-arbustiva di specie autoctone di mascheramento della tangenziale stessa scegliendo le specie idonee come grandezza in modo che possano raggiungere il pieno sviluppo senza interferire con la tangenziale;
- dato atto che non è possibile realizzare pavimentazioni drenanti, dal momento che il sito ricade nell'area di ricarica dell'acquifero profondo, si richiede di valutare la possibilità che la pavimentazione venga realizzata con l'utilizzo di materiali e pavimentazioni fredde (cool).

Per quanto riguarda invece le opere di compensazione del consumo di suolo dovuto all'impermeabilizzazione del piazzale pari a circa 750 mq, è proposto un intervento di demolizione dell'ex bocciofila comunale "Circolo Pescatori Quartiere Maiasco" e annesse strutture site in via

Tevere, che ad oggi risulta dismessa ed inutilizzata da tempo, al fine di restituire al Comune un'area libera adibita a prato arborato.

Nella documentazione descrittiva delle opere di compensazione non viene esplicitata la superficie interessata dalla riqualificazione: attraverso gli strumenti cartografici la superficie dell'ex bocciofila risulterebbe pari a circa 370 mq. Si dà atto che, pur essendo la superficie dell'intervento compensativo minore di quella che viene impermeabilizzata, visto che il progetto prevede che oltre alla depavimentazione vengano svolti anche interventi di demolizione e smaltimento di fabbricati vari, si ritiene che l'intervento proposto possa ritenersi idonea compensazione del consumo di suolo connesso alla realizzazione del nuovo piazzale.

Al fine di una maggiore valenza ambientale dell'opera di compensazione proposta, si richiede di tenere in considerazione le seguenti indicazioni:

- al termine dei lavori di rimozione delle strutture e dei sottofondi, l'inerbimento della nuova area libera deve essere effettuato utilizzando specie autoctone;
- sarebbe opportuno che oltre alla semina del prato ed alla messa a dimora di un unico albero di prima grandezza, fosse previsto anche l'inserimento di arbusti;
- poiché in un intervento di compensazione ambientale tutte le specie che si intendono inserire devono essere autoctone, sarebbe opportuno che venisse individuata un'altra specie arborea di prima grandezza da sostituire al platano previsto in progetto (ad esempio, la farnia, anche se a crescita più lenta diventa molto grande, se compatibile con il suolo presente);
- l'intervento di demolizione prevede anche la rimozione della recinzione ricoperta di edera: si richiede che i lavori siano eseguiti durante la stagione invernale così da non distruggere eventuali nidi presenti.

Si ricorda che occorrerà inserire gli interventi di compensazione nelle relative norme di attuazione e nello schema di convenzione quale adempimento a carico del proponente.

## PARERE

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Rivoli con nota prot. n. 109961 del 25/07/2024, pervenuta al prot. n. 106099 del 26/07/2024, e la successiva documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 165739 del 05/11/2024, pervenuta al prot. 157820 in pari data, si ritiene, per quanto di competenza di questi uffici, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione finale in materia di assoggettabilità alla VAS, che **la Variante Semplificata in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica** in quanto, rispetto a quanto illustrato nella documentazione trasmessa, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, e non sono presumibili effetti e impatti

ambientali significativi sulle componenti ambientali, con la richiesta di tenere in considerazione le raccomandazioni e le richieste di approfondimento contenute nel presente parere.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale  
ing. Claudio Coffano

**Referenti:**

**Unità Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA**

ing. Chiara Mussino - tel. 011 861.7334 – e-mail: [chiara\\_maria.mussino@cittametropolitana.torino.it](mailto:chiara_maria.mussino@cittametropolitana.torino.it)

**Direzione TA0 – Governance e pianificazione in materia di risorse idriche**

dott.ssa Claudia Rossato - tel. 011 861.6858 – e-mail: [claudia.rossato@cittametropolitana.torino.it](mailto:claudia.rossato@cittametropolitana.torino.it)

**Direzione TA2 – Risorse idriche e tutela dell'atmosfera – Ufficio Scarichi idrici**

ing. Luigi Capilongo - tel. 011 861.6887 – e-mail: [luigi.capilongo@cittametropolitana.torino.it](mailto:luigi.capilongo@cittametropolitana.torino.it)



# CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO)  
P. IVA 00529840019

## COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005)

Anno: **2024**  
Data di registrazione: 23/12/2024  
N. di protocollo: **116802**  
Classificazione: 06/09  
Fascicolo: /  
Oggetto: INVIO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE  
SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI RIVOLI DELLA DITTA  
TORINOLEGGI SRL. PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL CORTILE  
DI PERTINENZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE - FASE  
DI VERIFICA DI VAS - TRASMISSIONE CONTRIBUTO TECNICO

-----

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Città di Rivoli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: ALL1\_VER VAS\_Rivoli\_Variante semplificata\_Torinoleggi.pdf (Allegato)  
impronta: 364C69652CD56AB68B14A7611DC72DB6CFA1C57D3E75EDE7B59EC3D9BC096FFB0A4484342304D5A3051D4C4CFB684E65FB18F659EF3585A5E985F02377E5EF76
- nome del file: TestodelMessaggio.html (Allegato)  
impronta: CAB0CCE31FD8DF9535F7BA66AC591344C47677000A1615A24622939C5F2F64738100AB57A712F77738CC88893B8256F5811DB6D590C04849AAEA3058674C7D4C
- nome del file: Trasmiss\_VER VAS\_Rivoli\_Variante semplificata\_Torinoleggi.pdf (Documento Principale)  
impronta: E320861820878D4E205E8C0487D924CBC50FB8C034DF065136AC64E2CFBE81C0E9590CBB3FC12BB18FE81A3E8998903B6A678D2B6365B8CE24D8199B8F60D5F2

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC  
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

FASCICOLO B2.04 – F06\_2024\_01360/ARPA

PRATICA F06\_2024\_01360

NOTA INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le  
COMUNE DI RIVOLI  
Direzione Servizi al Territorio e alla Città  
Sportello Unico Attività Produttive  
PEC: [suap.to@cert.camcom.it](mailto:suap.to@cert.camcom.it)

Riferimento Vs. prot. n° 77897 del 27/11/2024; prot. Arpa n° 105966 del 27/11/2024.

**Oggetto: Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi degli artt. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 e 8 D.P.R. 160/10 del comune di Rivoli della ditta Torinoleggi srl. Progetto di ampliamento del cortile di pertinenza per la realizzazione di un piazzale.  
Fase di verifica di VAS.  
*Trasmissione contributo tecnico***

In riferimento a quanto in oggetto, si trasmette in allegato il contributo tecnico richiesto.  
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti

Il Dirigente della Struttura  
Attività di Produzione Nord Ovest  
Ing. Carlotta Musto

Per eventuali comunicazioni/informazioni  
rivolgersi al Dott.ssa Bruna Buttiglione  
e-mail [viavas\\_dipto@arpa.piemonte.it](mailto:viavas_dipto@arpa.piemonte.it)

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)**

**Attività di Produzione Nord Ovest**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

[dip.nordovest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordovest@arpa.piemonte.it) - [dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it) - [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO**  
**Attività di Produzione Nord Ovest**

**Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi degli artt. 17 bis  
comma 4 L.R. 56/77 e 8 D.P.R. 160/10 della ditta Torinoleggi srl.**  
**Progetto di ampliamento del cortile di pertinenza per  
realizzazione piazzale**

**Comune di Rivoli (TO)**

**FASE di Verifica di VAS**

**Consultazione dei Soggetti con Competenze in materia Ambientale**

**Contributo tecnico**

SERVIZIO B2.04  
PRATICA F06\_2024\_01360\_001

Redazione	Funzione: Tecnico Struttura	
	Nome: Bruna Buttiglione	
Verifica	Incarico di funzione: Valutazioni ambientali	
	Nome: Sara Mellano	
Approvazione	Funzione: Responsabile Struttura	
	Nome: Carlotta Musto	

**ARPA Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest)**

**Attività di Produzione Nord Ovest**

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino - Tel. 011-19680111

[dip.nordovest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordovest@arpa.piemonte.it) - [dip.torino@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.torino@pec.arpa.piemonte.it) - [www.arpa.piemonte.it](http://www.arpa.piemonte.it)

## Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione predisposta per la fase di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, relativa alla Variante Semplificata al P.R.G.C. vigente del comune di Rivoli ai sensi degli artt. 17 bis comma 4 L.R. 56/77 e 8 D.P.R. 160/10, relativo al progetto di ampliamento del cortile di pertinenza dello stabilimento della Ditta Torinoleggi, sito in via Burocchi 22/A per realizzare un piazzale da adibire a parcheggio e area di manovra dei mezzi a noleggio e dei bilici necessari al trasporto dei succitati mezzi.

Nell'ambito della fase di consultazione, Arpa Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera s del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento, secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

La presente relazione è da intendersi quale strumento di analisi e valutazione per l'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, conseguenti all'attuazione degli interventi proposti, per fornire all'Organo Tecnico Comunale elementi per la decisione in merito all'assoggettamento dello strumento urbanistico alla successiva fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si evidenzia che compito della valutazione ambientale è la considerazione non solo degli impatti diretti, conseguenti all'attuazione del progetto in oggetto, ma anche di quelli indiretti e cumulativi sulle diverse componenti ambientali.

L'analisi degli elaborati tecnici è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'Allegato I, Parte Seconda, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Si rammenta infine che, nel presente contributo tecnico, non verranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché, con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010, è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

## Inquadramento della variante

*L'area deputata all'inserimento del piazzale, di m<sup>2</sup> 1.066 circa, di cui 750 m<sup>2</sup> per area sosta e manovra e 316 m<sup>2</sup> a verde con una fascia perimetrale di specie arbustive autoctone (esterno al lotto fondiario), viene individuata al margine di un lotto esistente di circa 2.560 m<sup>2</sup> sede della ditta Torinoleggi, compreso tra la via Burocchi e la Tangenziale di Torino, porzione dell'attuale area produttiva consolidata 14 Ic 5.*

*La scelta localizzativa risulta quindi obbligata dalle esigenze espresse dall'attuale società titolare dell'attività, la quale necessita di ampliare la propria superficie di pertinenza, al fine di creare uno spazio di sosta e di manovra per i mezzi a noleggio, utilizzando ovviamente i sedimi adiacenti di proprietà della medesima.*




E' quindi in questo contesto programmatico di riferimento che si inserisce la presente variante semplificata, il cui obiettivo fondamentale sarà diretto all'individuazione di una specifica zona normativa (ampliamento con parametri particolari di una già esistente) finalizzata all'inserimento di idoneo piazzale di sosta / esposizione mezzi ed area di manovra con le caratteristiche tecniche ed edilizie che verranno opportunamente approfondite nei paragrafi che seguono e condivise in sede di conferenza, con lo scopo di mitigarne il più possibile l'impatto in loco.

L'attuale destinazione d'uso dell'area è la seguente:

- **s6 – aree di riqualificazione ambientale di grandi infrastrutture viarie – spazi verdi non attrezzati di arredo urbano**
- **Ic - aree normative per attività produttive consolidate.**

La variante prevede l'ampliamento dell'attuale superficie fondiaria alla quale attribuisce la destinazione Ic, riclassificando porzione della limitrofa area S6, ad eccezione delle porzioni contenute all'interno della fascia di rispetto della tangenziale, che rimangono invece con l'attuale destinazione corrispondente alla categoria S6.


Inoltre, non essendo la proprietà interessata ad aumenti di superficie utile lorda e/o coperta, si provvede all'individuazione di una sottozona propria, in coerenza con l'impianto generale di PRGC vigente, denominata 14Ic5.1, alla quale assegnare specifico indice fondiario e superficie copribile tramite apposita scheda normativa.



Le aree vigenti s6 e 14Ic5 sulla tavola di PRGC Tc 3.14 in scala 1:2000



Le aree s6 14Ic5 e 14Ic5.1 a seguito della variante sulla tavola di PRGC Tc 3.14



Realizzazione delle opere nell'area in variante

In quest'ultima tavola si evidenzia che sia il piazzale sia l'area a prato arborato con siepi e specie arbustive – rimangono all'interno della nuova area 141c9, e non ricadono all'interno dell'area 10i8 – Aree i – servizi per insediamenti produttivi esistenti ed in ogni caso risultano posizionati al di fuori della nuova fascia di rispetto della tangenziale.


Sono state previste **misure compensative** dell'area impermeabilizzata del piazzale con la contestuale rimessa in pristino, per una superficie di pari dimensione (640 m<sup>2</sup>), del prato di via Tevere oggi occupato dalla ex bocciofila "Circolo Pescatori Quartiere Maiasco" oggi dismessa. Attualmente è costituita da un'area rettangolare recintata con rete metallica plastificata di altezza di mt. 2,20 circa, per una superficie di m<sup>2</sup> 530 circa, oltre alle tre aiole occupate da erbe e piante infestanti che la circondano (edera avviluppata alla rete metallica ed alle alberature).

Tale misura è stata descritta nell'allegato denominato: **OPERE DI COMPENSAZIONE - DEMOLIZIONE STRUTTURA EX BOCCIOFILA "CIRCOLO PESCATORI CASCINE VICA QUARTIERE MAIASCO" - VIA TEVERE 56 E RIGENERAZIONE DELL'AREA A PRATO ARBORATO - CAPITOLATO D'APPALTO - NORME TECNICHE.**


L'opera ha quindi per oggetto la demolizione e la rimozione delle strutture, degli impianti e degli arredi della ex bocciofila "Circolo pescatori Cascine Vica – Quartiere Maiasco" – sita in Rivoli, tra via Tevere e via Pellice con ingresso da via Tevere n. 56, con la rigenerazione dell'area e la sua sistemazione a prato arborato.

Tale struttura risulta abbandonata da più di un decennio, e, oltre a costituire una superficie impermeabilizzata, contiene parecchi arredi ed attrezzature abbandonate (locale bar), oltre ad impianti elettrici ed idrici in disuso.

L'opera ha quindi per oggetto la demolizione completa della struttura, delle coperture e pavimentazioni della bocciofila, compresa l'asportazione del primo strato di terreno, con trasporto alle discariche autorizzate a seconda del tipo di materiale anche di tutti gli arredi e gli oggetti presenti al suo interno, oltre la fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti (terreno vegetale, semina di prato, sistemazione di alberature).



Stato attuale del piano terra dell'area individuata per le compensazioni



### Osservazioni

Si ritiene che la documentazione presentata approfondisca adeguatamente le tematiche ambientali soprattutto per quanto concerne l'area individuata per le compensazioni. Per il consumo di suolo si ritiene che la misura compensativa prevista sia adeguata, in quanto verrà ripristinata e resa fruibile ai residenti un'area che attualmente è in stato di abbandono e degradata.

Si evidenziano solo alcune criticità che vengono approfondite nei paragrafi seguenti.

#### Demolizione

Nelle operazioni di demolizione del locale bar e nell'asportazione di tutti i materiali/manufatti presenti nell'area individuata per le compensazioni, si ricorda che solo in ultima analisi i materiali individuati dovranno essere smaltiti in discarica.

Nell'area dove è prevista la compensazione deve essere accertata la presenza, negli edifici, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve essere garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale.

Sarebbe opportuno verificare la presenza di tutti i sottoservizi e di eventuali opere interrato.

Infine, occorre verificare la presenza di eventuali passività ambientali nella area da dismettere, tenendo conto degli usi pregressi, per garantirne la conformità alla futura destinazione prevista.

#### Gestione acque meteoriche



Il sistema di gestione delle acque meteoriche, nell'area in variante è stato oggetto di alcune modifiche rispetto alle previsioni iniziali, allo scopo di fornire riscontro alle osservazioni formulate da Comune e Regione nel corso dell'istruttoria.

In particolare, il sistema è stato dotato di una vasca di laminazione di circa 23 m<sup>3</sup> posta a monte dei due pozzi disperdenti, in grado di garantire l'invarianza idraulica e dimensionata per eventi meteorologici intensi con tempo di ritorno di 100 anni.

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi, si ritiene che il sistema così come proposto possa ritenersi idoneo a condizione che vengano adottati i seguenti accorgimenti:

- Al fine di migliorare l'efficienza di dispersione, si suggerisce di posizionare i pozzi assorbenti ad una distanza reciproca maggiore rispetto a quella indicata. Come riferimento tecnico può essere assunta la delibera C.I.T.A.I del 4/02/1977 la quale suggerisce una distanza tra gli assi dei pozzi assorbenti non inferiore a 4 volte il loro diametro.

- Per lo stesso motivo si ritiene opportuno che l'alimentazione dei pozzi debba essere effettuata in parallelo e non in serie come attualmente indicato, evitando così di sovraccaricare idraulicamente il primo manufatto di dispersione.
- Relativamente alla volumetria di laminazione indicata, si evidenzia che per garantire il permanere della capacità di accumulo, è necessario dotare la vasca di un sistema di svuotamento (es. pompaggio) e/o verificare la pendenza e pervietà delle tubazioni in modo da garantire, una volta terminato l'evento meteorico, il ripristino in tempi congrui di una volumetria di laminazione in grado di mantenere l'invarianza idraulica.



### Terre e rocce da scavo

Per la gestione delle terre e rocce da scavo nell'area di realizzazione della compensazione, si suggerisce di tener conto non solo di quanto previsto dal DPR 120/2017, ma anche delle Linee Guida SNPA n. 22/2019.

### Vegetazione

Si invita a tener conto delle seguenti indicazioni, soprattutto per l'area in compensazione:

- “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” di cui all’Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017;
- “Protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell’ambito delle valutazioni ambientali”, pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive#>).
- Si suggerisce di prevedere nelle aree verdi l’impianto di individui arborei di alto fusto e a rapido accrescimento al fine di limitare le isole di calore e fornire ombreggiatura nei mesi estivi agli utenti delle aree.  
Sarebbe inoltre opportuno che nelle aree verdi sia le specie arboree sia le specie arbustive fossero scelte tra quelle che meglio sopportano le crisi idriche e le temperature estreme.
- Per gli interventi di mitigazione previsti o nella realizzazione della compensazione potrebbe essere utile anche consultare le *Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano* redatte dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico<sup>1</sup>.
- Si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica evitando le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. n. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*”, aggiornati con il D.G.R. 2 agosto 2024, n. 14-85.

### Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, l’Agenzia richiede che l’organo tecnico comunale, relativamente alla decisione in materia all’assoggettabilità degli interventi in esame alla procedura di VAS, tenga conto di quanto osservato nella presente relazione.

---

<sup>1</sup> MATT

Buongiorno si inoltra lettera con relazione  
Prot. n. 114346 del 19/12/2024  
Distinti saluti

Copia del documento prot. n. 116802 del 23/12/2024 conservato dalla Città di Rivoli



# CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

## DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTÀ' SERVIZIO PROGETTAZIONE, RETI E AMBIENTE

Class. 06/09

Fasc. 2024/15.1.2

Rivoli, 31/01/2025

- Al **Dirigente della Direzione Servizi al Territorio e alla Città**  
Arch. Antonio GRAZIANI
- e p.c. Al **Responsabile del Procedimento Suap**  
Ing. Michele MICHELIS
- Al **Servizio Urbanistica ed Edilizia**  
c.a. Ing. Letizia CERAVOLO  
c.a. Arch. Michele ARIUOLO
- Al **Servizio Manutenzione e Decoro della Città**  
c.a. Arch. Laura BORGOGNO  
c.a. Arch. Davide PETRACCHI
- Al **Servizio Patrimonio Immobiliare**  
c.a. Rag. Lorella BALDASSARI

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 BIS COMMA 4 L.R. 56/77 E 8 D.P.R. 160/10: AMPLIAMENTO DEL CORTILE DI PERTINENZA PER REALIZZAZIONE PIAZZALE DA ADIBIRE A PARCHEGGIO E AREA DI MANOVRA – RICHIEDENTE: TORINOLEGGI SRL - LOCALIZZAZIONE: VIA B.L. BUROCCHI 22/A  
RAPPORTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI VAS.**

### INDICE:

- Premessa
- Iter procedurale
- Sintesi del progetto
- I pareri dei Soggetti con competenza ambientale
- Istruttoria dell'OTC
- Proposta di conclusione del procedimento

### PREMESSA

---

Il presente rapporto istruttorio, di cui al punto 1.6 della DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, costituisce il resoconto tecnico/amministrativo della disamina effettuata dall'Organo Tecnico Comunale (OTC), istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 105/2016, relativamente alla Verifica di VAS per la Variante semplificata art. 17 bis di cui all'oggetto.

Le conclusioni dei lavori dell'OTC costituiscono la base sulla quale il Responsabile del Procedimento di VAS propone al Dirigente dell'Autorità Competente per la VAS il provvedimento da adottare per la pratica in esame.

Con riferimento alle indicazioni della citata D.G.C. del 105 del 05/04/2016, per il presente procedimento L'Autorità Procedente è il Servizio SUAP, l'Autorità Competente per la VAS è lo scrivente Servizio Ambiente.

## ITER PROCEDURALE

---

Il procedimento di Verifica di VAS della variante semplificata art 17 bis in oggetto si svolge in maniera coordinata con il procedimento urbanistico secondo l'iter delineato al punto k dell'Allegato 1 della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica”*.

In data 16.07.2024 la Torinoleggi srl ha presentato richiesta di variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 (ID SUAP 07704950018-16072024-1645, prot. TO-SUPRO n. 105011), relativa al progetto di ampliamento del cortile di pertinenza del proprio stabilimento, sito in via Burocchi 22/A, per realizzare un piazzale da adibire a parcheggio ed area di manovra.

In data del 25/07/2024, con nota prot. n. 69804, il SUAP di Rivoli ha indetto la Conferenza dei Servizi simultanea ai sensi dell'art. 14 ter L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in modalità sincrona, mettendo a disposizione degli Uffici Comunali, di Ativa, del MIT e dei soggetti con competenza ambientale, la documentazione progettuale.

A seguito della suddetta convocazione il SUAP ha ricevuto il parere dal Servizio Progettazione, Reti e Ambiente (nota prot. n. 80891 del 03/09/2024) ed ha provveduto a trasmetterlo al soggetto proponente, sospendendo i termini del procedimento per le opportune integrazioni.

Con prot. n. 100880 del 30/10/2024 il Proponente ha presentato la documentazione progettuale integrata.

Con **prot. n.102430 in data 05/11/2024**, il SUAP ha trasmesso la documentazione progettuale completa delle integrazioni ai soggetti con competenza ambientale ed **ha convocato la 1° seduta** della Conferenza di Servizi ex art. 14-ter L. 241/1990, per il giorno **20/11/2024 in modalità telematica**.

La suddetta nota prot. n. 102430 in data 05/11/2024 del SUAP, quale Autorità Procedente per la verifica di VAS, costituisce avvio del procedimento di verifica di VAS in riferimento alla citata DGR DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica”*- Allegato 1 lett. K

In data 20/11/2024 si è svolta la prima seduta della 1° conferenza di Servizi ed i pareri dei soggetti con competenza ambientale, anticipati a voce nel corso della seduta, sono pervenuti entro i successivi 30 giorni.

L'Ufficio Ambiente, in qualità di Autorità Competente per la VAS, con il supporto dell'Organo Tecnico Comunale, ha eseguito l'istruttoria della verifica di VAS per concludere il procedimento di Verifica di VAS, entro 90 giorni dal suo avvio in data 05/11/2024, dunque entro il 5 febbraio 2025.

## SINTESI DEL PROGETTO

---

La proposta di Variante semplificata ex art. 17 bis della LR 56/77 presentata da Torinoleggi srl, riguarda l'ampliamento del cortile di pertinenza della propria attività in Via B.L. Burocchi 22/A (nella zona industriale sud di Rivoli, in prossimità della tangenziale) per la realizzazione di un piazzale da adi-

bire a parcheggio e area di manovra.

Lo stessa proposta era stata oggetto di una Conferenza dei Servizi preliminare ex art. 14 c. 3 L. 241/1990, nel corso del 2021/2022, finalizzata ad indicare al richiedente le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. Già nel corso di tale Conferenza di Servizi, con il coinvolgimento anche dei soggetti con competenza ambientale, erano stati oggetto di valutazione gli impatti sull'ambiente della proposta di Variante ed erano state date al Proponente indicazioni in merito alla mitigazione degli impatti ed alla compensazione del consumo di suolo.

La documentazione presentata comprende, oltre al progetto di ampliamento del cortile, anche la proposta progettuale delle opere di compensazione ambientale, che consiste nella riqualificazione come area verde dell'area dell'ex Bocciofila "Circolo pescatori Cascine Vica – Quartiere Maiasco" di via Tevere n. 56

Come da verifiche dell'Ufficio Patrimonio, l'area della ex bocciofila, compresa tra via Tevere e Via Pellice, è identificata al Catasto Terreni al Foglio 20 Mappale 738 ed è di proprietà comunale; il fabbricato da demolire è registrato al numero 90 del Patrimonio Indisponibile e identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 20 Mappale 741.

L'ex bocciofila versa attualmente in stato di abbandono e degrado ed stata individuata, d'intesa con gli uffici comunali, quale area di ricaduta idonea per la compensazione ambientale del consumo di suolo determinato dall'ampliamento del cortile aziendale della Torinoleggi.

Di seguito l'elenco degli elaborati progettuali ricevuti:

**per la Variante art. 17 bis:**

elaborati validi del maggio 2024 (prot n. 68208 del 18/07/2024):

- Documentazione fotografica stato attuale
- Relazione geologica
- Relazione agronomica
- Verifica di compatibilità acustica
- Permeabilità
- Relazione asseverata del PdC

elaborati rev. ottobre 2024 (prot n. 100880 del 30/10/2024)

- Relazione Variante 17bis
- Relazione Tecnico-Descrittiva
- Tavola Unica di Progetto Piazzale, contenente: stralci planimetrici e calcoli ai fini urbanistico-edilizi - stato di fatto e stato di progetto in scala 1: 200 – particolare in scala 1:10 della stratigrafia del piazzale - schema dell'impianto di trattamento acque meteoriche in scala 1: 100 – due fotoinserti
- Relazione di dimensionamento idraulico
- Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS

**per le Opere di Compensazione Ambientale "Demolizione struttura ex Bocciofila "Circolo Pescatori Cascine Vica Quartiere Maiasco" via Tevere 56 e rigenerazione dell'area a prato arborato"**

elaborati validi del maggio 2024 (prot n. 68208 del 18/07/2024) :

- Documentazione fotografica
- Relazione
- Progetto – Stato di fatto e stato di progetto in scala 1:100

- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Capitolato d'appalto – norme generali
- Capitolato d'appalto – norme tecniche

elaborati integrativi ottobre 2024 (prot n. 100880 del 30/10/2024)

- Piano di manutenzione
- Piano di sicurezza e coordinamento.
- Quadro di incidenza della manodopera

**Il progetto di ampliamento del cortile della Torinoleggi comprende:**

A) il nuovo piazzale di mq mq 640 per la sosta dei mezzi, dotato di:

- pavimentazione impermeabile composta da autobloccanti in cls posati su letto di sabbia e ghiaia e sottostante strato di separazione dal terreno costituito da telo impermeabile in pvc e tessuto non tessuto;
- rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dello stesso piazzale, il cui dimensionamento deriva dalla relazione di invarianza idraulica, composto da: pozzetti e condotta in pvc di raccolta, deoleatore con filtro a coalescenza, vasca di raccolta delle acque meteoriche, n. 2 pozzi disperdenti collocati nell'area verde a nord del piazzale;

La scelta della pavimentazione impermeabile, con conseguente raccolta e trattamento delle acque di dilavamento del piazzale, deriva dalla necessità di salvaguardare le acque di falda, poiché il sito industriale ricade ricade nell'area di ricarica dell'acquifero profondo individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)

B) un'area verde di mq 316 tra il nuovo piazzale e la recinzione ad ovest lato tangenziale (a 30 mt dal confine della proprietà ATTIVA); la "Relazione agronomica" descrive lo stato attuale del soprassuolo caratterizzato da Robinia pseudocacia di invasione e la proposta di progetto:

- realizzazione di una fascia arbustiva perimetrale composta da specie autoctone che formeranno a regime una siepe di media altezza (tenendo conto delle indicazioni di ATTVS), posta a distanza di sicurezza rispetto alla tangenziale e con scarse esigenze manutentive: *Crataegus monogyna*, *Cornus sanguinea*, *Rosa canina*, *Ligustrum vulgare*;
- inerbimento di tutta la superficie;
- su tutta la superficie di insistenza degli arbusti: distribuzione di uno strato di almeno 20 cm di paglia con funzione pacciamante.

La **Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS**, redatta dall'arch. Enrico BONIFETTO ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e relativo Allegato I, parte da una disamina dell'ambito d'intervento dal punto di vista urbanistico e paesaggistico-ambientale e dalla verifica della compatibilità dell'intervento con i piani urbanistici e di settore (locali e sovraordinati) per arrivare all'analisi e valutazione dei potenziali impatti ambientali e delle relative misure di mitigazione e compensazione (riassunti nella Tabella del paragrafo 11), arrivando alla conclusione che:

*"La variante non determina ricadute ambientali significative in ragione dell'entità contenuta delle previsioni soprattutto se contestualizzate all'interno dell'ambito di scarsa rilevanza paesaggistico-ambientale che andrà ad interessare. Le limitate pressioni sulla componente suolo e paesaggio vengono rese tollerabili dalle prescrizioni mitigative"*

Le misure di mitigazione previste dal progetto sono:

- per la componente *acqua*: l'invarianza idraulica del lotto con il sistema di raccolta delle acque meteoriche collegato ai pozzi disperdenti (sopra descritto);
- per la componente *paesaggio e territorio*: la sistemazione dell'area a verde adiacente al piazzale (sopra descritta);

- per la componente *suolo e sottosuolo*: la corretta gestione di terre e rocce da scavo. Oltre alle misure di mitigazione si prevede la compensazione del consumo irreversibile del suolo attraverso la contestuale realizzazione dell'intervento di ripristino dell'area verde di via Tevere oggi occupata dalla ex bocciola "Circolo Pescatori Quartiere Maiasco" in stato di abbandono.

**Il progetto delle opere di compensazione ambientale** "Demolizione struttura ex Bocciola "Circolo Pescatori Cascine Vica Quartiere Maiasco" via Tevere 56 e rigenerazione dell'area a prato arborato", consiste in:

- demolizione dei manufatti esistenti: strutture in muratura con copertura metallica (x locale bar e servizi igienici), pavimentazioni e relativi sottofondi, recinzioni, pali di illuminazione,
- rimozione di arredi e attrezzature abbandonati,
- rimozione delle siepi perimetrali ed interne, degli alberi non autoctoni sul lato ovest del lotto, dell'edera e sterpaglie presenti nel perimetro della bocciola e nelle aiuole circostanti
- scavo e rimozione dello strato suolo esistente per 30 cm di profondità e spandimento per altrettanto spessore di terra agraria prelevata da strati superficiali attivi,
- formazione di prato e messa a dimora di un platano, in sostituzione del ceppo esistente per ricostruire la continuità del filare esistente sul perimetro dell'area.

Come risultante dal Computo metrico estimativo e dalla stima degli oneri della sicurezza del PSC, le opere di compensazione ambientale ammontano a € 27.731,16 per lavori oltre € 1.175,64 per oneri della sicurezza, per un totale di € 28.906,80 IVA esclusa.

## PARERI DEI SOGGETTI CON COMPETENZA AMBIENTALE

---

Entro 30 giorni dalla 1° seduta della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- **PARERE DELLA REGIONE PIEMONTE** - Direzione Ambiente, Energia e territorio – Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest - prot. n. 211441 del 13/12/2024 (ns. prot. n. 113968 del 13/12/2024)

- **PARERE DI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO** - prot. n. 177019 del 13/12/2024 (ns. prot. n. 114580 del 16/12/2024) comprendente:

- il pronunciamento di compatibilità della variante semplificata al PTC 2, con DD 821 del 12/12/2024 della Direzione Dipartimento Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Edilizia,
- il parere di competenza per la verifica di Vas ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale,

- **CONTRIBUTO TECNICO DI ARPA PIEMONTE** - Dipartimento Territoriale di Torino - prot. n. 114346 del 19/12/2024 (ns. prot. nn. 116802-116872-116873 del 23/12/2024).

I pareri sono riportati in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

## ISTRUTTORIA DELL'OTC

---

In data 14/01/2025 si è svolta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, convocata con nota prot. 116253 del 19/12/2024.

Nella riunione sono stati esaminati: la Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS, gli elaborati di progetto della variante e delle opere di compensazione ambientale, i pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale.

L'OTC ha formulato le proprie osservazioni, come in dettaglio riportate nel **verbale (prot. interno n. 9066 del 30/01/2025)** a cui si rimanda ed è giunto alle seguenti valutazioni conclusive:

- la valutazione degli impatti ambientali dell'intervento di ampliamento dell'attività produttiva, effettuata dal proponente nella Relazione Relazione di Verifica di assoggettabilità alla VAS, può ritenersi esaustiva,

- le opere di mitigazione degli impatti ambientali (principalmente sulle componenti *acqua, paesaggio e territorio, suolo e sottosuolo*) possono ritenersi adeguate,
- le opere di compensazione ambientale possono ritenersi congrue rispetto al consumo irreversibile di suolo per il nuovo piazzale impermeabile della Torinoleggi srl, considerato che, pur essendo l'estensione della bocciofila (mq 370 circa) inferiore alla superficie del nuovo piazzale impermeabile presso la Torinoleggi (mq 640), l'intervento di compensazione comprende anche la demolizione di fabbricati e l'inerbimento di una superficie complessiva di 640 mq comprendente le aiuole circostanti,

fermo restando la necessità degli approfondimenti di dettaglio conseguenti alle osservazioni formulate dai soggetti con competenza ambientale e dello stesso OTC.

Tali approfondimenti potranno essere recepiti dal Proponente nelle successive fasi progettuali.

Nello specifico l'OTC ha valutato che:

- **per il progetto di ampliamento del piazzale:** gli approfondimenti necessari (in tema di raccolta acque meteoriche, tipo di pavimentazione impermeabile del piazzale, piantumazioni nell'adiacente area verde) potranno essere inseriti nelle integrazioni al PdC ai fini del rilascio del titolo edilizio,
- **per le opere di compensazione ambientale nel sito dell'ex bocciofila:** gli approfondimenti necessari (in tema di: rifiuti da demolizione, verifica eventuale presenza amianto, terre e rocce da scavo, vegetazione) potranno essere e essere inseriti nel progetto esecutivo redatto ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per la successiva approvazione della Giunta Comunale.

Inoltre, **in merito alle opere di compensazione ambientale**, l'OTC ritiene opportuno che le tempistiche di progettazione ed esecuzione delle opere di dette opere siano correlate all'autorizzazione ed esecuzione dell'intervento edilizio, prevedendo:

- contestualmente alla presentazione dell'istanza di PdC: la presentazione del progetto, da redigersi in forma semplificata con unica fase progettuale (come previsto dal comma 5) dell'art. 41 del Dlgs 36/2023) da redigersi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio: inizio lavori, con trasmissione della documentazione relativa all'affidamento degli stessi;
- che dovranno concludersi entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio lavori, comprovata con la trasmissione del verbale di fine lavori dell'intervento e del Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi del Dlgs 36/2023 e s.m.i.

Infine l'OTC conferma le indicazioni della Città Metropolitana in merito alla necessità di inserire "*gli interventi di compensazione nelle relative norme di attuazione e nello schema di convenzione quale adempimento a carico del proponente*"

## PROPOSTA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Al termine dell'istruttoria sopra illustrata, l'OTC ha formulato, in coerenza con i pareri dei soggetti con competenza ambientale, la proposta di conclusione della verifica di assoggettabilità a VAS della Variante ex art. 17 presentata da Torinoleggi SRL **con provvedimento di non assoggettamento a VAS**, in quanto l'intervento proposto, con le misure di mitigazione e di compensazione previste, non pare fare presumere effetti e impatti residui significativi sulle componenti ambientali, ferme restando le osservazioni di seguito riportate ed i conseguenti approfondimenti tecnici di dettaglio, da effettuarsi a cura del Proponente nelle successive fasi progettuali.

### OSSERVAZIONI GRUPPO A

sul progetto di **ampliamento del cortile** della sede di Torinoleggi, ai fini del rilascio del PdC

#### A.1) GESTIONE ACQUE METEORICHE

Considerato che il sito ricade nell'area di ricarica dell'acquifero profondo individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) e richiamate le indicazioni:

- nell'allegato parere di Città Metropolitana, con richiamo al documento "Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'art. 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque" approvato con DGR 12-6441 del 02/02/2018, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel capitolo 5 – *Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi*;

- nell'allegato parere di Arpa Piemonte,

al fine di garantire l'invarianza idraulica e la tutela delle acque sotterranee, si rende necessario un approfondimento tecnico della rete di raccolta delle acque meteoriche.

**A.1.1)** Prevedere accorgimenti tecnici di dettaglio che consentano :

- di separare le acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia, mediante uno scolmatore/by-pass;
- un adeguato trattamento delle acque di prima pioggia che oltre a trattenere gli oli di eventuali sversamenti accidentali dei mezzi sul piazzale, possa trattenere anche sedimenti/rifiuti grossolani che possano trovarsi sullo stesso,
- il convogliamento delle acque verso un sistema di raccolta a doppia vasca, in modo che la prima possa essere collegata ad una rete di irrigazione e nello stesso tempo tramite "troppo pieno" alla seconda vasca, in modo tale da garantire una quota parte di volume sempre libero per la laminazione ai fini dell'invarianza idraulica ed il ricambio dell'acqua in stoccaggio; la soluzione alternativa di un'unica vasca con svuotamento programmato viene ritenuta meno sicura a garanzia del mantenimento dell'invarianza idraulica;
- migliorare l'efficienza di dispersione dei due pozzi assorbenti previsti mediante:
  - una maggiore distanza tra gli assi degli stessi, che dovrà essere non inferiore a 4 volte il loro diametro (vedere delibera C.I.T.A.I. del 4/02/1977) ,
  - la loro alimentazione in parallelo e non in sequenza, come ora previsto, al fine di evitare il sovraccarico del primo manufatto.

**A.1.2)** Approfondire la valutazione del rischio di sversamenti accidentali di oli e sostanze inquinanti derivanti dai bilici deputati al trasporto ed allo spostamento dei mezzi in esposizione e la conseguente adeguatezza dei presidi previsti per evitare l'inquinamento del corpo recettore.

**A.1.3)** Correggere i seguenti refusi individuati in alcuni elaborati progettuali:

- la "Relazione Tecnico-Descrittiva", che richiama i particolari grafici della stratigrafia della pavimentazione con "strato impermeabile" del piazzale, indica invece una pavimentazione "drenante";
- la "Relazione di dimensionamento idraulico" specifica, che la vasca di raccolta avrà volume pari a "23,10 mc ampiamente sufficiente a garantire l'invarianza idraulica" rispetto ai calcoli effettuati e che l'acqua invasata "verrà utilizzata per l'irrigazione del giardino ed, in futuro, per l'alimentazione delle vaschette dei servizi igienici quando si dovranno rifare gli impianti interni", ma nella Tavola Unica di Progetto aggiornata all'ottobre 2024, non risultano indicazioni né sulle dimensioni della vasca né sulla rete di irrigazione.

## **A.2) OPERE DI MITIGAZIONE**

In riferimento alle indicazioni di Città Metropolitana di Torino ed Arpa Piemonte nei pareri allegati ed alle osservazioni dell'Organo Tecnico Comunale di cui al verbale allegato, si danno le seguenti indicazioni per le soluzioni di dettaglio.

### **A.2.1) AREA VERDE ADIACENTE AL PIAZZALE**

Sul fronte sud dell'area verde, in corrispondenza del quale è previsto dal PRGC vigente un possibile svincolo stradale, la posizione delle nuove piante dovrà rispettare le distanze minime dai confini di proprietà, previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

### **2.2) TIPOLOGIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE**

Fermo restando la necessità di mantenere una pavimentazione impermeabile, si suggerisce il possibile utilizzo un tipo di materiale *cool*, in grado di riflettere l'irradiazione solare e mitigare l'effetto isola di calore.

### **OSSERVAZIONI GRUPPO B**

sul progetto delle **opere di compensazione ambientale** (riqualificazione ad area verde dell'ex bocciofila tra Via Tevere e Via Pellice) ai fini dell'approvazione con deliberazione della Giunta Comunale

#### **B.1) In merito alla completezza e coerenza della documentazione progettuale**

Integrare la documentazione progettuale con il Quadro Economico dell'intervento, in coerenza con il computo metrico estimativo dei lavori e degli oneri della sicurezza previsti dal PSC; verificare gli importi inseriti nel Capitolato d'appalto.

#### **B.2) In tema di rifiuti da demolizione, terre e rocce da scavo, amianto**

In fase esecutiva, preliminarmente all'avvio delle demolizioni e degli scavi, dovranno essere valutati gli esiti delle analisi chimiche per la caratterizzazione dei rifiuti da demolizione e la verifica dell'eventuale presenza di amianto. Saranno a carico del Proponente i costi delle eventuali procedure di smaltimento che dovessero rendersi necessarie secondo le norme vigenti.

Per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà farsi riferimento, oltre che al DPR 120/2017, alle Linee Guida SNPA n. 22/2019.

#### **B.3) Cronoprogramma della progettazione e dell'esecuzione delle opere**

Le tempistiche di progettazione ed esecuzione delle opere di compensazione ambientale dovranno essere correlate ai tempi del rilascio del titolo edilizio ed all'esecuzione dello stesso, come di seguito indicato:

- contestualmente alla presentazione dell'istanza di PdC: **presentazione del progetto esecutivo**, da redigersi in forma semplificata con unica fase progettuale (ai sensi del comma 5 dell'art. 41 del Dlgs 36/2023) e da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;
- entro 18 mesi dal rilascio del titolo edilizio: **inizio lavori**, comprovato con la trasmissione del relativo verbale sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal Direttore Lavori e dal CSE;
- entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio lavori: **conclusione dell'intervento**, comprovata con la trasmissione del verbale di fine lavori e del Certificato di regolare esecuzione redatto ai sensi del Dlgs 36/2023 e s.m.i.

Si evidenzia inoltre che l'intervento di compensazione ambientale, quale adempimento a carico del Proponente, **dovrà essere inserito nella norme di attuazione della Variante ex art. 17 bis e nello schema di convenzione.**

Infine vista la L.R. 13 del 19 luglio 2023 e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Rivoli n. 160 del 29/07/2024 (di recepimento della legge regionale ai sensi dell'art. 12 comma 2), si segnala che per la verifica di assoggettabilità a VAS del presente progetto **sono dovuti gli oneri istruttori pari ad € 500,00** di cui all'Allegato C – Prospetto 2 della predetta D.G.C .160/2024, da accertare in entrata al Bilancio Comunale al capitolo 3250/6.

#### ALLEGATI:

- pareri dei Soggetti con competenza ambientale
- verbale della riunione dell'OTC del 14/01/2025

Il funzionario dell'Ufficio Ambiente	Arch. Giordana Trovato
--------------------------------------	------------------------

IL FUNZIONARIO

**LUCIANA SERPI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)